

ai prodotti che lo Scitella potrà realizzare
sino all'anno 1907-1908 - La produzione
del 1908-1909 e di tutti gli altri susseguenti
tanto di uva che di sarments sarà divisa
a giusta metà tra locante e mezzadro. I
sarments saranno dovuti sul fondo, dopo
che saranno raccolti e ripositati.

Articolo VII

Agli effetti dell'articolo precedente l'uva
sarà trasportata per intero dal mezzadro
a sue spese nella cantina, che il locante in-
francherà in locagrande ed essa sempre
a spese del mezzadro sarà convertita in mosto
e conservata in recipienti. Le macchine
gli ardeschi di cantina ed il frustame di can-
tina sarà fornito dall'Avv. Caserio nel mo-
do senza compenso. Le spese di cantina
come travasi ecc. saranno fatte a metà l'una
tra le parti.

Il vino sarà fabbricato come dirà la persona
propria dall'Avv. Caserio locante - Ove lo Scitella
non si volente adattare al sistema di cortei, l'uva,
dentro la cantina, sarà divisa a peso ed egli
manifatterà la sua parte come vede, dove
dogli però l'Avv. Caserio sempre appenderà

312

macchine ardeschi e frustare, però lo Scitella
dovrà prestare la mano d'opera per la fabbrica-
zione della metà personale. La vendita
del vino sarà fatta d'accordo e sarà divisa a metà
il prezzo - Ove il mezzadro non volente vedere la
sua parte al prezzo che si vorrà convenire
l'Avv. Caserio nel nome, potrà vendere
la sua parte e quella che rimane del mezzadro
resta a di lui completo rischio, pericolo e vantaggio
le cose incerte. Perciò stesso a richiesta di ciascu-
no, dei due proprietari potrà essere diviso in
metà il vino o il mosto perché ciascuno si af-
fidi la sua parte e ne faccia quel che gli piace,
ed i chiodi della cantina saranno dovuti
dalla persona che in essa detenerà l'Avv. Caserio
locante, quale persona ne risponderà tanto
verso cortei, quanto verso il mezzadro.
Essa dovrà permettere allo Scitella l'ingresso
nella cantina, quante volte volente visitarla,
sempre che però cortei non abusi di tale fran-
chizia, mentre d'altro canto ha sempre il diritto
di richiedere e partecipa la sua metà di prodotto.

Articolo VIII

Per l'esecuzione del presente la parte di legname
domicilio in Riberà. l'Avv. Caserio nel nome